



## **COMUNE DI CESARA**

**Provincia del Verbano Cusio Ossola**

---

### *LA NOTA INTEGRATIVA – introduzione -*

---

La presente Nota Integrativa al Bilancio di Previsione è redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, Allegato 4/1 al D.lgs.118/2001 e dell'art. 11 comma 5 del D.lgs. 118/2011.

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, ha introdotto un nuovo sistema contabile cosiddetto armonizzato avente la finalità di rendere i bilanci degli enti territoriali omogenei fra loro e con quelli della restante Pubblica Amministrazione anche ai fini del consolidamento dei conti pubblici.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della Nota Integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio. La Nota Integrativa arricchisce il bilancio di previsione di informazioni, integrandolo con dati quantitativi o esplicativi, al fine di rendere chiara e comprensiva la lettura dello stesso. Il documento analizza alcuni dati, illustrando le ipotesi assunte e, in particolare, i criteri adottati nella determinazione dei valori del bilancio di previsione.

---

### *IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO e LE LINEE GUIDA GENERALI*

---

Il disegno di **legge di bilancio 2020** è stato presentato al Parlamento ed è in corso ora la discussione da parte delle Camere per la sua approvazione definitiva.

Nel DDL Bilancio 2020, attualmente al vaglio delle Commissioni parlamentari, sono individuate alcune misure di interesse per gli enti locali

#### **Contributi e fondi per gli enti locali attualmente presenti nel DDL Bilancio 2020**

Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (art.8, commi 1-9): finanziamento a di 2,5 miliardi di euro nel quinquennio 2020-2024, con 500 milioni per ogni anno. Le risorse potranno essere utilizzate per opere pubbliche che prevedano, tra le altre cose, interventi di efficientamento energetico, illuminazione pubblica, edilizia residenziale pubblica, mobilità sostenibile e messa in sicurezza di scuole ed edifici pubblici. Il riparto avviene in proporzione al numero dei residenti, con

contributi che vanno da 50mila euro per gli enti locali più piccoli fino a 250mila euro per quelli più grandi. Le risorse saranno assegnate dal Ministero dell'Interno entro il prossimo 10 febbraio. Gli enti locali dovranno aprire il cantiere entro il 15 settembre dell'anno in cui ricevono le risorse;

Contributi ai comuni per investimenti per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (art.8 comma 10): incremento da 4,9 a 8,8 miliardi di euro degli stanziamenti finalizzati alla concessione dei contributi previsti dalla legge di bilancio 2019, nel periodo 2021-2034, con inclusione tra le opere finanziabili anche di quelle volte all'efficientamento energetico degli edifici e modifica dei termini di affidamento dei lavori e delle modalità di assegnazione dei contributi (3 mesi in più di tempo affidamento nel caso in cui l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga di "istituti di centralizzazione" quali la Centrale Unica di Committenza (CUC) o la Stazione Unica Appaltante (SUA));

Contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana (articolo 8, comma 11 e 12): 9,1 miliardi di euro di contributi, dal 2021 al 2034, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. I criteri e le modalità di riparto dei contributi, di monitoraggio, rendicontazione e verifica e di recupero e eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate sono demandati ad un DPCM, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città da adottare entro il 31 gennaio 2020;

Fondo per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale dei comuni (art.8 commi 13-15): fondo per investimenti nei comuni, con una dotazione di 400 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, nei settori dell'edilizia pubblica, della viabilità, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e dei beni culturali e ambientali. Per l'attuazione, servirà l'emanazione di uno o più DPCM, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città, da emanare entro la data del 31 marzo 2024;

Contributi ai comuni per progettazione definitiva ed esecutiva per messa in sicurezza territorio (art.8 commi 16-23): le risorse ammontano a 2,783 miliardi "spalmati" sul periodo 2020-2034, a cominciare da 85 milioni il primo anno, 128 milioni sul 2021 e 170 milioni sul 2022. Il finanziamento potrà riguardare progetti di interventi di "messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strada". Ciascun comune potrà chiedere fondi per tre interventi per anno. L'assegnazione avverrà con decreto del MEF entro il 28 febbraio di ciascun anno mentre le richieste vanno inviate al Ministero dell'Interno entro il 15 gennaio;

Fondo per edifici destinati ad asili nido (art.8 commi 24-25): prevista una dote di 2,5 miliardi di euro per la messa in sicurezza, ristrutturazione o ricostruzione di asili nido, viene. Le risorse sono distribuite tra il 2021 e il 2034 con 100 milioni per ciascun anno del primo triennio 2021-2023. L'attuazione avviene con DPCM previa intesa in conferenza Stato-Città entro il 31 gennaio 2020;

Rimodulazione degli stanziamenti per gli investimenti degli enti territoriali (art.8 comma 31): si

prevede la possibilità di rimodulare gli stanziamenti previsti dall'art.8, riferiti al periodo 2025-2034, al fine di adeguare le complessive risorse alle esigenze territoriali

### **Unificazione IMU - TASI**

L'articolo 95 riforma l'assetto dell'imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo (l'Imposta comunale sugli immobili, IMU e il Tributo per i servizi indivisibili, TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo. L'aliquota di base è fissata allo 0,86 per cento e può essere manovrata dai comuni a determinate condizioni. Ulteriori aliquote sono definite nell'ambito di una griglia individuata con decreto del MEF. Sono introdotte modalità di pagamento telematiche.

Tra le altre principali modifiche, si segnalano la riduzione dell'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale e l'anticipo al 2022 della deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali.

L'effetto principale delle norme in esame è dunque quello di eliminare la TASI.

Viene prevista una sola forma di prelievo patrimoniale immobiliare che ricalca, in gran parte, la disciplina IMU e, dunque, riprende l'assetto anteriore alla legge di stabilità 2014. Tale legge ha istituito l'Imposta Comunale Unica, IUC introducendo accanto all'IMU anche la TASI, componente del tributo legata all'erogazione dei servizi.

### **Riforma della riscossione Enti locali**

L'articolo 96 reca una complessiva riforma della riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli strumenti per l'esercizio della potestà impositiva, fermo restando l'attuale assetto dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali. In sintesi, l'articolo in esame:

☒☒interviene sulla disciplina del versamento diretto delle entrate degli enti locali, prevedendo che tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali affluiscono direttamente alla tesoreria dell'ente;

☒☒disciplina in modo sistematico l'accesso ai dati da parte degli enti e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione;

☒☒introduce anche per gli enti locali l'istituto dell'accertamento esecutivo, sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali (cd. ruolo), che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo;

☒☒novella la procedura di nomina dei funzionari responsabili della riscossione;

☒☒in assenza di regolamentazione da parte degli enti, disciplina puntualmente la dilazione del pagamento delle somme dovute;

☒☒istituisce una sezione speciale nell'albo dei concessionari della riscossione, cui devono obbligatoriamente iscriversi i soggetti che svolgono le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali;

☒☒ prevede la gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche richiesti dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione o l'atto esecutivo.

### **Canone unico enti locali**

L'articolo 97 ai commi 1-22 istituisce, dal 2021, il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade.

I commi da 22 a 31 istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, che dal 2021 sostituisce la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI (comma 23).

Inoltre:

le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle indicazioni ed alle linee guida fornite all'interno del **Documento Unico di Programmazione (DUP)** approvato con deliberazione di Giunta Comunale **n. 26 del 26/07/2019**, ratificata con delibera di Consiglio Comunale **n. 12 del 22/10/2019**, tenendo dunque conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l'anno 2020 e per il triennio 2020/2021/2022.

Alla data di deposito degli schemi di bilancio non risulta effettuata la determinazione del FPV di parte corrente ed in conto capitale derivante dalla gestione esercizio finanziario 2019, che quindi sarà oggetto di successiva variazione nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 175 del D.Lgs. 267/00; pertanto il FPV attualmente iscritto nella parte entrata consegue alle poste iscritte nel riaccertamento dei residui effettuato con deliberazione di Giunta Comunale **n. 5 del 29/01/2019**.

La Giunta Comunale ha poi assunto le seguenti deliberazioni:

**n. 38 del 12/11/2019** – “Destinazione per l'anno 2020 dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada. Art. 208 del C.S.”;

**n. 39 del 12/11/2019** – “Disciplina tariffaria per l'anno 2020”;

**n. 40 del 12/11/2019** – “Servizi pubblici a domanda individuale. Individuazione dei servizi e dei costi.

Le previsioni della spesa corrente sono state determinate in misura tale da assicurare il consolidamento e potenziamento della generalità dei servizi in un quadro di eliminazione di sprechi ed

inefficienze.

Le previsioni di spesa per il personale di ruolo sono state formulate sulla base del vigente contratto collettivo di lavoro, dei dipendenti in servizio **al 31.12.2019**, nel rispetto del vincolo di spesa sul personale di cui al comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 e degli altri vincoli in materia, così come dimostrato nell'allegato al Bilancio di previsione;

E' stata verificata la capacità di indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come dimostrato nell'allegato al Bilancio di previsione finanziario ex D.Lgs. 118/2011.

Lo stanziamento del fondo di riserva ammontante ad **€. 5.000,00** pari allo **0,92 %**, del totale delle spese correnti rientra nei limiti di cui all'art. 166 del D.Lgs. 267/2000.

Lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad **€ 3.000,00** è stato determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., e risulta conforme al valore minimo di legge.

Lo stanziamento del fondo riserva di cassa pari ad **€. 2.000,00** (previsione solo in termini di cassa).

E' stato altresì previsto prudenzialmente un fondo per futuri rinnovi contrattuali per **€. 1.000,00**, oltre che un fondo a garanzia debiti commerciali per **€. 1.000,00**.

Negli stanziamenti dello schema di bilancio in approvazione sono state operate le riduzioni alle spese per relazioni pubbliche, convegni giornate e feste celebrative, mostre, pubblicità e di rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni, formazione, acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture secondo le diverse percentuali dettate dall'art. 6 del D.L. 78/2010 e dell'art. 5 comma 2 del D.L.95/2012 come modificato dall'art. 15 c. 1 D.L. 66/14.

Le spese di investimento sono state previste nell'ammontare consentito dalle modalità di finanziamento che si prevede di poter reperire e come meglio descritto nei prospetti indicati successivamente;

Al bilancio di previsione finanziario **2020 - 2022** è allegata la documentazione amministrativa e contabile indicata dall'art. 172 comma 1 D.Lgs. 267/00 e dall'art. 11 comma 3 D.Lgs. 118/2011 relativamente al Bilancio ex modello D.P.R. DPR 194/1996, dalla quale risulta in particolare:

- che sono stati individuati i servizi a domanda individuale definiti ai sensi dell'art. D. M. 31.12.1983 e che gli stessi hanno un livello di copertura pari **al 64,81 %** come dimostrato dal prospetto allegato al bilancio di previsione.

- che il costo complessivo di smaltimento di rifiuti solidi urbani è coperto dai proventi del servizio nella misura del 100% come si evince dalla proposta di piano finanziario in fase di approvazione;

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

- la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 del medesimo art. 11;

Sulla base di quanto sopra esposto, è stato elaborato lo schema di bilancio con le seguenti risultanze finali:

<b>ENTRATA</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<i>TITOLO I entrate tributarie</i>	€ 432.050,00	€ 436.550,00	€ 436.550,00
<i>TITOLO II entrate da contributi e trasferimenti correnti</i>	€ 57.450,00	€ 58.450,00	€ 58.450,00
<i>TITOLO III entrate extratributarie</i>	€ 101.375,00	€ 101.960,00	€ 101.450,00
<i>TITOLO IV entrate da alienazioni, trasferimenti capitale...</i>	€ 70.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
<i>TITOLO V entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	€ -	€ -	€ -
<i>TITOLO VI entrate da accensioni di prestiti</i>	€ -	€ -	€ -
<i>TITOLO VII entrate da anticipazione di tesoreria</i>	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
<i>TITOLO IX partite di giro</i>	€ 177.550,00	€ 177.550,00	€ 177.550,00
<i>avanzo di amministrazione applicato</i>	€ -	€ -	€ -
<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.088.425,00</b>	<b>€ 1.074.510,00</b>	<b>€ 1.074.000,00</b>
<b>SPESA</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<i>TITOLO I spese correnti</i>	€ 542.675,00	€ 553.230,00	€ 552.790,00
<i>TITOLO II spese in c/capitale</i>	€ 70.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
<i>TITOLO III spese per incremento di attività finanziarie</i>	€ -	€ -	€ -
<i>TITOLO IV rimborso di prestiti</i>	€ 48.200,00	€ 43.730,00	€ 43.670,00
<i>TITOLO V chiusura anticipazione di tesoreria</i>	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
<i>TITOLO VI partite di giro</i>	€ 177.550,00	€ 177.550,00	€ 177.550,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.088.425,00</b>	<b>€ 1.074.510,00</b>	<b>€ 1.074.000,00</b>

---

## *CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

---

I postulati del sistema di bilancio, o principi contabili, sono disposizioni tecniche di attuazione e di integrazione dell'ordinamento finanziario e contabile, formulati nel rispetto delle norme e secondo le finalità volute dal legislatore.

Si distinguono in postulati contabili o principi contabili generali e principi contabili applicati.

I postulati contabili costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui deve informarsi l'intero sistema di bilancio.

I principi contabili applicati specificano i singoli istituti definiti nell'ordinamento e identificano i corretti adempimenti in coerenza con le indicazioni generali dei postulati.

I postulati, così come i principi contabili applicati, sono soggetti ad evoluzione nel tempo e conseguentemente a revisione costante da parte del legislatore, al fine di rispondere alle mutevoli esigenze dei destinatari dei bilanci in merito alla qualità dell'informazione e l'attendibilità dei valori espressi, in conformità ai cambiamenti socio-economici del paese.

Il T.U.E.L. all'art. 151 comma 1 individua i postulati che devono essere osservati in sede di programmazione ma che hanno valenza generale e riguardano quindi tutto il sistema di bilancio.

A seguito dell'introduzione del D.lgs. 118/2011 l'articolo 151, così come l'art 162 rubricato "Principi del Bilancio", rimanda l'individuazione dei principi contabili generali ed applicati agli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione **2019-2021** rispettano pertanto i principi contabili che sono il principio dell'annualità, dell'unità, dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità, della significatività e rilevanza, della flessibilità, della congruità, della prudenza, della coerenza, della continuità e della costanza, della comparabilità e della verificabilità, della neutralità, della pubblicità, dell'equilibrio di bilancio, della competenza finanziaria, della competenza economica, della prevalenza della sostanza sulla forma.

Inoltre con gli allegati 4/1, 4/2, 4/3 e 4/4 vengono confermati per l'anno **2019** gli ulteriori principi contabili definiti "applicati", che sono:

1. Principio contabile applicato della programmazione (allegato 4/1)
2. Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2)
3. Principio contabile applicato della contabilità economica patrimoniale (allegato 4/3)
4. Principio contabile applicato del bilancio consolidato (allegato 4/4)

Come disposto dal D.lgs. 118/2011, integrato e corretto dal D.lgs. 126/2014, all'art. 39 comma 2, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

---

*ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL  
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE  
DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE*

---

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento dei investimenti determinanti;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

In allegato viene presentata la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al **31/12/2019**, da cui emerge un risultato di **€. 91.023,17** di cui:

- **€. 8.000,00** parte vincolata
- **€. 9.544,57** parte accantonata
- **€. 73.478,60** parte libera.

---

*INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO*

---

Si riporta di seguito il prospetto degli investimenti previsti nel triennio **2020/2022** con la relativa previsione di entrata:

<b><i>Investimento</i></b>	<b><i>Entrata Specifica</i></b>	<b><i>Anno 2020</i></b>	<b><i>Anno 2021</i></b>	<b><i>Anno 2022</i></b>
Realizzazione opere gestione patrimonio comunale	Entrata da usi civici	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Reimpiego oneri di urbanizzazione	Proventi concessioni edilizie	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Riqualificazione siti cimiteriali e realizzazione loculi	Proventi concessioni cimiteriali e contributo regionale	20.000,00	-	-
<b>TOTALE</b>		<b>70.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

<b><i>Entrata Specifica</i></b>	<b><i>Anno 2020</i></b>	<b><i>Anno 2021</i></b>	<b><i>Anno 2022</i></b>	
Proventi delle concessioni edilizie	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Entrate da usi civici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Proventi da concessione loculi	20.000,00	-	-	
<b>TOTALE</b>		<b>70.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

---

*FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

---

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

In particolare come da disposizioni di legge sono stati effettuati i seguenti accantonamenti:

- **2020 (100%) € 3.000,00**
- **2021 (100%) € 3.000,00**
- **2022 (100%) € 3.000,00**

---

## *FONDO PLURIENNALE VINCOLATO*

---

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito proporzionalmente in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, ertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale vincolato anche a caistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

Alla data di deposito degli schemi di bilancio non risulta effettuata la determinazione del FPV di parte corrente ed in conto capitale derivante dalla gestione esercizio finanziario 2016, che quindi sarà

oggetto di successiva variazione nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 175 del D.Lgs. 267/00; pertanto il FPV attualmente iscritto nella parte entrata consegue alle poste iscritte nel riaccertamento dei residui effettuato con deliberazione di Giunta Comunale **n. 5 del 29/01/2019**.

---

*GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI  
ALTRI SOGGETTI*

---

L'Ente non ha prestato alcuna garanzia a favore di altri soggetti.

---

*ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI*

---

**CONSORZI**

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali	Gestione servizi sociali
Consorzio Unico di bacino	Gestione dei rifiuti

**SOCIETA' DI CAPITALI**

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>
Acqua Novara Vco Spa	Gestione servizio idrico integrato